

REGOLAMENTO (CE) N. 413/95 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 1995****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione, del 27 maggio 1994, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2815/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio⁽⁵⁾ definisce le condizioni di applicazione delle misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94⁽⁷⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1213/94, per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 25 agosto 1994 al 24 maggio 1995, ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;

considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti il 22 febbraio 1995 superano il quantitativo massimo mensile del mese di marzo 1995; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 22 febbraio 1995 e anteriormente al 27 marzo 1995,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 24 febbraio 1995, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 il 22 febbraio 1995 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,79125 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 22 febbraio 1995 e anteriormente al 27 marzo 1995 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994.

⁽³⁾ GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

⁽⁴⁾ GU n. L 298 del 19. 11. 1994, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 1.